

Edizione di giovedì 10 Settembre 2020

CASI OPERATIVI

Donazione di somma di denaro detenuta all'estero
di **EVOLUTION**

ENTI NON COMMERCIALI

Le nuove società sportive alla luce della bozza di testo unico sullo sport
di **Guido Martinelli**

AGEVOLAZIONI

Al via i nuovi incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni
di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Riserve in sospensione d'imposta da rivalutazione di beni d'impresa nella società di persone
di **Ennio Vial**

CONTENZIOSO

È ammissibile l'appello non proposto nei confronti di tutte le parti
di **Angelo Ginex**

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

SEO: cosa significa e come può essere utile al tuo studio
di **Salvatore Maniglio – di MPO & Partners e Consulente Digital & Marketing - Digital Studio Pro**

CASI OPERATIVI

Donazione di somma di denaro detenuta all'estero

di **EVOLUTION**

Master di specializzazione

LA FISCALITÀ INTERNAZIONALE IN PRATICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Tizio, soggetto fiscalmente residente all'estero, desidera effettuare una donazione a favore di Caio, fiscalmente residente in Italia. La donazione consiste in un bonifico di una somma di denaro proveniente dall'estero. L'atto di donazione si concretizza all'estero. Si applica l'imposta di donazione italiana?

Il regime fiscale di una donazione effettuata all'estero appare tutt'altro che pacifico e lineare. Va innanzitutto premesso come la disciplina relativa all'imposta di donazione debba essere attentamente valutata alla luce del criterio di territorialità. Infatti, l'articolo 2 del D.Lgs. 346/1990 delimita territorialmente la pretesa impositiva italiana in base:

- alla residenza del donante
- alla data della stipula dell'atto di donazione.

In sostanza, se il donante è residente in Italia, l'imposta sarà dovuta in relazione a tutti i beni e i diritti trasferiti ovunque situati mentre, se alla data della donazione il donante non è residente nello Stato, l'imposta è dovuta limitatamente ai beni e ai diritti ivi esistenti oggetto della donazione.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION...](#)

ENTI NON COMMERCIALI

Le nuove società sportive alla luce della bozza di testo unico sullo sport

di **Guido Martinelli**



Siamo ormai ai “tempi supplementari” per l’approvazione del testo unico di riforma dello sport, ossia il decreto delegato che trae la sua origine dalla L. 86/2019.

Tale normativa concedeva dodici mesi dalla data di entrata in vigore per l’emanazione dei decreti delegati.

Il termine originario, scaduto quindi lo scorso 31 agosto, è stato in realtà prorogato con la L. 27/2020, il cui [articolo 1 comma 3](#) ha rinviato di tre mesi il termine.

Pertanto **il termine finale entro cui il Consiglio dei Ministri dovrà approvare detti decreti è il 30/11/2020**.

Siamo, nel frattempo, arrivati alla **terza bozza** (che non sarà sicuramente l’ultima) che sta circolando tra gli addetti ai lavori.

Evitando di entrare nel merito delle parti di cui è noto che non vi sia, ancora, a livello politico un accordo, affrontiamo un capo del testo che, al momento, non sembra oggetto di rilievi e la cui eventuale approvazione, nel testo attualmente disponibile, sicuramente sarebbe salutata con favore da parte degli operatori.

Infatti sta prendendo forma una piccola “rivoluzione” in particolare sulla **natura delle società sportive dilettantistiche**.

Gli articoli compresi nel capo IV del titolo II della bozza di Testo unico che, per l’appunto, rubrica “*delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche*” (attualmente dall’articolo 63 al 69 bis) andranno a sostituire la previsione di cui ai [commi 17 e 18 dell’articolo 90 della L. 289/2002](#).

La prima novità, mutuata, si ritiene, dalla analoga previsione contenuta nell'[articolo 1 D.Lgs. 112/2017](#) sull'impresa sociale, è quella che **i sodalizi sportivi dilettantistici, oltre che in forma associativa, possono costituirsi come: "società di cui al libro V. Titolo V del codice civile."**

Tale formulazione sembrerebbe aprire il varco alla possibilità che si **possano costituire SSD in forma di società di persona**. Se così fosse non si comprende, però, come possa detto tipo societario, che non **distingue il patrimonio personale dei soci da quello della società**, poter garantire il rispetto dell'assenza di scopo di lucro confermato come requisito dal successivo articolo 65, pur con le interessanti modifiche che saranno di seguito illustrate. Ne deriva che con ogni cautela, **si ritiene che in realtà si potranno continuare a costituire SSD solo nella forma della cooperativa o della società per azioni o a responsabilità limitata**.

Non vengono indicati, invece, **limiti alla possibilità di costituirsi in forma societaria** per quanto riguarda la compagine sociale. In linea generale, pertanto, non troveranno applicazione i limiti di cui al secondo comma dell'articolo 1 del citato decreto (*"... non possono acquisire la qualifica di impresa sociale le società costituite da un unico socio persona fisica E gli enti i cui atti costitutivi limitino anche indirettamente l'erogazione dei beni e dei servizi in favore dei soli soci o associati"*) a meno che non si voglia espressamente acquisire anche la natura di impresa sociale.

Ragionando a contrariis **trova conferma che nulla osta a costituire, anche una volta che fosse approvato il nuovo testo unico per lo sport, SSD che non siano imprese sociali anche in modo unipersonale**.

Viene specificato che i sodalizi sportivi **"possono assumere la qualifica di enti del terzo settore"**. Significativa la facoltà concessa: questo testimonia che **lo sport si può (oseremo dicendo si deve) affiancare al terzo settore ma non si sovrappone allo stesso**.

L'articolo 64 ricalca di massima il [comma 18](#) dell'articolo 90 della L. 289/2002 con una differenza fondamentale. Mentre la disciplina in vigore prevede che la sportiva abbia "anche finalità sportiva" il nuovo testo specifica, in maniera del tutto condivisibile, come già avviene per le società professionistiche, che la stessa sia svolta *"in via stabile e principale"* e viene chiarito che per attività didattica, da ritenersi compresa nella gestione di attività sportive, si debba intendere: *"l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive"*.

Si conferma che in caso di scioglimento il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a fini sportivi anche per le società. Pertanto **risulterebbe confermato, in forma di abrogazione tacita, che la cooperativa sportiva non devolgerà il patrimonio secondo quanto previsto dall'art. 2514 primo comma lett. d), ai fondi mutualistici ma sempre alle finalità sportive**.

Il successivo articolo 65 conferma il principio generale di assenza di scopo di lucro per gli enti sportivi.

Per la definizione di distribuzione indiretta fa riferimento alla previsione del secondo comma

del decreto sull'impresa sociale con due importantissime modifiche recate dai commi 3 e 4 del citato articolo 65.

Viene infatti introdotta, sulla falsariga di quanto già previsto per le imprese sociali dal comma tre dell'[articolo 3 del D.Lgs. 112/2017](#), la possibilità di: *“destinare una quota inferiore al cinquanta per cento degli utili e degli avanzi di gestione annuali, ... di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.”*

Si forma, quindi, anche nel mondo dello sport, la figura dell'impresa “non profit” che garantisce la possibilità anche di un minimo ritorno economico sul capitale investito dal privato nello sport.

Ciò viene confermato anche dal successivo quarto comma che prevede, per le ssd, *“il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventuale rivalutato o aumentato”* con i limiti sopra elencati.

AGEVOLAZIONI

Al via i nuovi incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni

di **Clara Pollet, Simone Dimitri**

Seminario di specializzazione

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI DELLE SOCIETÀ COOPERATIVE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

A partire **dal 1° settembre 2020** è stata riaperta la piattaforma web ecobonus.mise.gov.it per prenotare il contributo per l'**acquisto di veicoli a basse emissioni di categoria M1**. Il portale è stato allineato alle novità introdotte da decreto rilancio ([articolo 44, D.L. 34/2020](#)) e riviste recentemente con il decreto agosto ([articolo 74, D.L. 104/2020](#)).

Ricordiamo che gli incentivi in argomento sono stati introdotti dalla legge di bilancio 2019 a favore dei soggetti che acquistano, anche in locazione finanziaria, ed immatricolano in Italia **dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021, un veicolo di categoria M1 nuovo di fabbrica**. Trattasi di contributo, parametrato al **numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro** (CO₂ g/km), riconosciuto direttamente dal venditore del veicolo mediante sconto sul prezzo di acquisto.

Fino al 31 dicembre 2020 il numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro del veicolo è relativo al **ciclo di prova NEDC** (*New European Driving Cycle*), come riportato nel secondo riquadro al **punto V.7 della carta di circolazione** del medesimo veicolo (comma 1046, legge di bilancio 2019).

Per veicoli di **categoria M1** si intendono quelli definiti al [comma 2, lettera b\), dell'articolo 47 D.Lgs. 285/1992](#) (Nuovo codice della strada), destinati al trasporto di persone, aventi **almeno quattro ruote e al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente**.

L'incentivo varia in base al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro (CO₂ g/km) e alla **contestuale consegna o meno di un mezzo della medesima categoria (M1) per la rottamazione**.

Secondo le previsioni della norma istitutiva ([commi da 1031 a 1038, L. 145/2018](#)) il contributo spettava solo ai veicoli con emissioni di anidride carbonica allo scarico **non superiori a 60 g/km** (soglia ridotta da 70 a 60 CO₂ g/km dall'[articolo 12, comma 2 del D.L. 162/2019](#), convertito con la L. 8/2020).

Con le **novità introdotte dal decreto rilancio** è stata **ampliata la gamma di veicoli che sarà possibile acquistare con i contributi** previsti dal Fondo Automotive. Tale decreto ha infatti ridefinito e **potenziato lo strumento dell'ecobonus** il quale, oltre a incentivare la transizione verso l'elettrico e i veicoli a ridotte emissioni, ha l'obiettivo di supportare il settore dell'*automotive* fortemente colpito dall'emergenza causata dalla diffusione del Covid-19 (misura promossa dal Ministero dello Sviluppo economico e gestita da Invitalia).

I contributi spettanti per le fasce di emissioni 0-20 CO₂ g/km e 21-60 CO₂ g/km ammontano:

- **6.000 euro con rottamazione e 4.000 senza rottamazione** (da 0-20 CO₂ g/km);
- **2.500 euro con rottamazione e 1.500 senza rottamazione** (da 21-60 CO₂ g/km).

Alle medesime due fasce **potranno aggiungersi 2.000 euro con rottamazione e 1.000 senza rottamazione fino al 31 dicembre 2020**, portando il contributo statale da un minimo di 2.500 euro (ipotesi da 21-60 CO₂ g/km senza rottamazione) ad un massimo di 8.000 euro (ipotesi da 0-20 CO₂ g/km con rottamazione). In entrambi i casi (con o senza rottamazione) il contributo aggiuntivo previsto dal decreto rilancio è condizionato ad un **equivalente sconto applicato dal venditore** (2.000 euro o 1.000 euro).

Il **decreto agosto ha rifinanziato il fondo automotive** con 400 milioni di euro e **suddiviso la fascia di emissioni CO₂ 61-110 g/km** (introdotta dal decreto rilancio), in **due ulteriori fasce di emissioni di CO₂ comprese tra 61-90 g/km e 91-110 g/km**.

Nello specifico sono stati stanziati **150 milioni per l'originario ecobonus introdotto con la legge di Bilancio 2019**, suddivisi come segue:

- **100 milioni** destinati all'acquisto di autovetture di categoria M1 comprese nelle fasce 0-20 CO₂ g/km e 21-60 CO₂ g/km,
- **50 milioni** per l'erogazione dei contributi aggiuntivi introdotti con il decreto rilancio per le medesime fasce.

I restanti **250 milioni** verranno invece destinati **per le autovetture di fascia superiore**, di cui 150 milioni per la fascia 61-90 CO₂ g/km e 100 milioni per la fascia 91-110 CO₂ g/km. **Queste risorse serviranno a finanziare fino al 31 dicembre 2020 il contributo per l'acquisto dei nuovi veicoli con o senza rottamazione.**

Per quanto riguarda le ulteriori **due fasce di emissioni** (da 61-90 CO₂ g/km e da 91-110 CO₂ g/km), a seguito delle **modifiche apportate dal decreto agosto** i contributi spettanti sono:

- **1.750 euro con rottamazione e 1.000 euro senza rottamazione** (da 61-90 CO₂ g/km);
- **1.500 euro con rottamazione e 750 euro senza rottamazione** (da 91-110 CO₂ g/km).

L'ecobonus relativo alle due nuove fasce è richiedibile per i veicoli **acquistati e immatricolati a partire dal 15 agosto 2020**.

Si segnala infine che nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è stato istituito un fondo, con una dotazione di **90 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato all'erogazione di contributi per l'installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici** effettuata da persone fisiche nell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, nonché da soggetti passivi Ires. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto agosto, saranno stabiliti i **criteri** e le **modalità di applicazione e di fruizione del contributo** ([articolo 74, comma 3 decreto agosto](#)). Il contributo in argomento non sarà cumulabile con altre agevolazioni previste per la medesima spesa.

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Riserve in sospensione d'imposta da rivalutazione di beni d'impresa nella società di persone

di **Ennio Vial**

Master di specializzazione

IL CONTROLLO DI GESTIONE IN AZIENDA E NELLO STUDIO PROFESSIONALE

Scopri le sedi in programmazione >

In sede di **rivalutazione di beni strumentali** come ad esempio di **immobili**, in base a possibilità offerte dal legislatore, da ultimo con il D.L. Agosto n. 104/2020, è **dovuta l'imposta di rivalutazione**.

Se la rivalutazione di un **fabbricato strumentale** avviene da parte di una società di persone, quale trattamento fiscale va riservato alla **riserva da rivalutazione**? Si commentano sia l'ipotesi in cui la società di persone sia in **contabilità semplificata che in contabilità ordinaria**.

Il regime fiscale della riserva di rivalutazione in sospensione di imposta in capo ad una società di persone dipende dal fatto che questa abbia una contabilità ordinaria oppure una contabilità semplificata.

In linea generale è utile ricordare la definizione delle riserve in sospensione di imposta. Il punto 1.1 della [Circolare n. 310/1995](#) ha chiarito che *"i fondi e le riserve in sospensione di imposta, quali poste ideali di patrimonio netto, sono quelli per i quali l'imposizione è stata rinviata al momento in cui ne avviene la distribuzione ovvero a quello in cui si verifica uno dei presupposti che determinano il venir meno del regime di sospensione"*.

In sostanza, le **riserve in sospensione** sono di *default tassate se distribuite* ai soci, mentre per le altre ipotesi in cui la sospensione viene meno bisogna valutare il dato normativo che può variare da caso a caso a seconda del tipo di riserva. Ad esempio, **le riserve in sospensione di imposta radicale devono essere tassate anche se utilizzate per la copertura delle perdite**. È appena il caso di sottolineare che nel nostro caso abbiamo a che fare con riserve in sospensione di imposta moderata e non radicale. La tassazione, pertanto, potrà intervenire solo in ipotesi di attribuzione al socio ma non anche nel caso di copertura di perdite.

Va, innanzitutto, rilevato che generalmente, la **riserva in sospensione di imposta non viene**

iscritta qualora la rivalutazione sia effettuata in relazione a beni di una società che ha adottato una contabilità semplificata.

Ad esempio, le società che erano in **contabilità semplificata** nel 2008, hanno effettuato la rivalutazione ex D.Lgs. 185/2008 senza, tuttavia, iscrivere alcuna riserva. Detta riserva non può peraltro nemmeno sopravvenire in ipotesi di futuro passaggio alla contabilità ordinaria. Può, tuttavia, accadere che una società in contabilità ordinaria decida di passare alla contabilità semplificata.

La [circolare n. 57/E/2001](#), infatti, al punto 1.5 affronta il caso del **passaggio dalla contabilità ordinaria alla contabilità semplificata** in ipotesi di **presenza di una riserva di rivalutazione**.

In questo caso non viene presunta alcuna distribuzione, né contestato un utilizzo della riserva diverso da quelli normativamente previsti; tuttavia, per comprensibili motivi di cautela, l'impossibilità di fornire una rendicontazione dell'utilizzo della riserva viene considerato un **evento fiscalmente rilevante ai fini della tassazione della stessa**.

È quindi accettabile la tassabilità in quanto, pur in mancanza di una immediata distribuzione, viene meno la **monitorabilità della stessa** e, peraltro, la rottamazione della riserva deriverebbe da una scelta (il passaggio alla contabilità semplificata) e non come conseguenza di un'altra operazione (l'eliminazione delle azioni proprie o la fusione).

Come chiarito dalla [Risposta ad interpello n. 332/2019](#) e dalla [Risposta ad interpello n. 505/2019](#), la **riserva di rivalutazione deve essere assoggettata a tassazione** secondo le regole dell'anno in cui viene distribuita. Nella [Risposta 332/2019](#) si legge, infatti, che *"la riserva in sospensione d'imposta – che, virtualmente, confluisce tra le riserve di utili propriamente dette nel periodo d'imposta in cui si verifica la relativa distribuzione – deve considerarsi formata, ai fini fiscali, con utili prodotti nel medesimo periodo d'imposta."*

Questo principio è stato utilizzato dalla [Risposta n. 505/2019](#) per affermare anche che la **riserva in sospensione di imposta** viene tassata come **riserva di società di persone**, anche nel caso in cui la **società derivi da una trasformazione regressiva da società di capitali**, e la riserva sia stata precedentemente costituita durante la vigenza della società di capitali.

In capo alle società di persone, analogamente alle riserve di rivalutazione delle società di capitali, in sede di distribuzione la riserva viene aumentata dell'imposta a suo tempo pagata.

Ad esempio, se è stata fatta una rivalutazione per un immobile di 100 ed è stata versata un'imposta di 3, la riserva in sospensione è di 97.

Se tale riserva dovesse esser distribuita ai soci, l'ammontare della riserva viene incrementato dell'imposta a suo tempo versata di 3. A questo punto, nelle società di capitali questa riserva di utili di 100 sconterebbe l'ires di 24% e la distribuzione di dividendi ai soci sconterebbe una ritenuta del 26%.

Diversamente, nel caso delle **società di persone**, la stessa verrà imputata per trasparenza ai soci nel quadro H. In effetti, i due regimi sono equivalenti, in quanto tassare un reddito con aliquota marginale Irpef del 43%, equivale “più o meno” a tassare prima con Ires al 24% e effettuare ulteriore prelievo del 26% sul netto corrisposto ai soci.

A queste conclusioni si giunge inequivocabilmente dalla lettura, ad esempio, dell'[articolo 13 comma 3, L. 342/2000](#) che è stata ripresa anche da altre leggi di rivalutazione, come ad esempio dal D.Lgs. 185/2008. Ovviamente, se la riserva dovesse nascere da altre leggi particolari, bisognerà valutare quello che è il regime fiscale previsto da queste leggi.

CONTENZIOSO

È ammissibile l'appello non proposto nei confronti di tutte le parti

di Angelo Ginex



Il **processo tributario** può svolgersi in maniera **litisconsortile**, ovvero con la **presenza di più parti**.

Come noto, infatti, l'[articolo 14 D.Lgs. 546/1992](#) prevede un'apposita disciplina in materia, distinguendo tra **cause inscindibili** o tra loro dipendenti e **cause scindibili**.

L'**inscindibilità** della posizione giuridica soggettiva comporta la sussistenza del **litisconsorzio necessario**, con la conseguenza che la lite deve **necessariamente** svolgersi con la presenza di **tutti i litisconsorti**. È il caso, a titolo esemplificativo, dell'impugnazione di atti impositivi notificati a **società di persone** in relazione a **debiti tributari imputati per trasparenza**.

Viceversa, la **scindibilità** va riferita alle ipotesi di **litisconsorzio facoltativo**, e cioè a quella pluralità di rapporti che, seppur connessi tra loro, restano distinguibili e separabili. Si pensi, ad esempio, alle **cause connesse per riunione** e alle obbligazioni solidali non interdipendenti o aventi la stessa fonte generatrice.

Nel caso specifico del **giudizio di appello**, l'[articolo 53, comma 2, D.Lgs. 546/1992](#) stabilisce che l'**impugnazione** deve essere proposta nei confronti di **tutte le parti** che hanno partecipato al **giudizio precedente**. Sotto un profilo pratico, ciò significa che il ricorso in appello deve essere **notificato a mezzo PEC a tutte le parti** che si sono costituite nel **giudizio di primo grado**.

In sede di **gravame**, quindi, è possibile che si configurino delle situazioni di "**litisconsorzio processuale**", nel senso che l'impugnazione deve essere proposta nei confronti di **tutti i soggetti** che hanno acquisito la **qualità di parte in primo grado**, a prescindere dalla sussistenza del litisconsorzio necessario.

Circa gli effetti della **mancata notifica** del ricorso in appello **a tutte le parti costituite in primo grado**, si rinvencono diverse pronunce della giurisprudenza di merito e di legittimità, le quali hanno dibattuto segnatamente su due **questioni controverse**: la **nullità** del giudizio e

l'**inammissibilità** del gravame.

Per quanto concerne l'ipotesi **dell'inammissibilità del gravame**, la **giurisprudenza di merito** ha talvolta sostenuto, in maniera per nulla condivisibile, che, ai sensi dell'[articolo 53 D.Lgs. 546/1992](#), **l'appello non proposto nei confronti di tutte le parti di primo grado è inammissibile**, a meno che le parti non destinatarie della notifica si costituiscano spontaneamente (cfr., CTR Lombardia, sent. 3.2.1012, n. 13; CTR Piemonte, sent. 26.10.2009, n. 67).

Al contrario, recentemente, la Corte di Cassazione, così come desumibile dal dettato normativo, ha correttamente osservato che: *«l'assenza di prova della notifica nei confronti di un **litisconsorte necessario** qual è l'ente impositore, quanto meno sotto il **profilo processuale**, è idonea a determinare la nullità della notificazione e, quindi, la mancata impugnazione della sentenza della CTP nei suoi confronti, ma **non già l'inammissibilità dell'appello** tempestivamente introdotto con la regolare notificazione nei confronti dell'altro litisconsorte; la **mancata impugnazione** nei confronti di un **litisconsorte necessario**, infatti, **non implica l'inammissibilità del gravame**: per giurisprudenza assolutamente pacifica, la tempestiva impugnazione nei confronti dell'altro o degli altri litisconsorti conserva l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e impone al giudice di disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti del litisconsorte pretermesso (Cass. n. 8065 del 21/03/2019; Cass. n. 27927 del 31/10/2018; Cass. n. 19910 del 27/07/2018; Cass. n. 18364 del 31/07/2013; Cass. n. 11552 del 14/05/2013; Cass. n. 3071 del 08/02/2011)»*.

In via di estrema sintesi, tale indirizzo ritiene applicabili le **norme codicistiche** in tema di litisconsorzio nelle fasi di gravame, evidenziando come l'[articolo 331 c.p.c.](#) disciplini un **meccanismo processuale che sana**, se applicato in modo corretto, **ogni eventuale vizio di instaurazione del contraddittorio** nei confronti di tutte le parti delle cause inscindibili, a prescindere da come sia stato strutturato l'atto introduttivo del gravame.

Ergo, in tali ipotesi, l'**omessa notifica** dell'impugnazione ad un **litisconsorte necessario** non si riflette sull'ammissibilità o sulla tempestività del gravame, che conserva, così, l'effetto di impedire il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ed inoltre è il **giudice tributario** che deve disporre l'**integrazione del contraddittorio** nei confronti del litisconsorte pretermesso.

Peraltro, non vi è dubbio che le esigenze del **processo litisconsortile** debbano essere interpretate a **tutela del diritto di difesa** proprio del litisconsorte pretermesso, nel senso della **recuperabilità del processo** anche nei suoi confronti, perfino ove sia stato del tutto trascurato nella formazione del relativo atto introduttivo.

Con riferimento poi alla nullità del giudizio, si è affermato che **non basta la materiale presenza** di una parte nel giudizio di **primo grado** a rendere **indispensabile** la sua **presenza anche in appello** (cfr., **Cass. sent. 2.9.2004, n. 17698**); in tal senso, è stato altresì affermato che l'inosservanza della prescrizione contenuta nel citato [articolo 53](#) non comporta necessariamente la nullità del procedimento, in quanto le **nullità processuali** devono essere dichiarate tali dalla **legge** (cfr., **Cass. sent. 3.10.2008, n. 24607**).

Più recentemente, invece, si è correttamente affermato che nel processo tributario, in caso di **litisconsorzio processuale**, l'**omessa impugnazione** della sentenza nei confronti di tutte le parti determina la **nullità** del procedimento di secondo grado e della sentenza che l'ha concluso, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, laddove il giudice **non** abbia ordinato **l'integrazione del contraddittorio**, ai sensi dell'[articolo 331 c.p.c.](#), nei confronti della parte pretermessa (cfr., [Cass. ord. 30.10.2018, n. 27616](#)).

ORGANIZZAZIONE STUDI E M&A

SEO: cosa significa e come può essere utile al tuo studio

di **Salvatore Maniglio** – di **MPO & Partners** e Consulente Digital & Marketing - Digital Studio Pro



“Ho deciso di cedere il mio studio professionale con MpO”

*MpO è il partner autorevole, riservato e certificato nelle operazioni di cessione e aggregazione di studi professionali:
Commercialisti, Consulenti del lavoro, Avvocati, Dentisti e Farmacisti.*

Se fai marketing, gestisci un'attività o più semplicemente se non hai vissuto su marte negli ultimi 20 anni, sai bene che l'acronimo **SEO** vuol dire '**Search Engine Optimization**' che, tradotto in italiano significa 'Ottimizzazione dei Motori di Ricerca'. Ma cosa significa esattamente ottimizzare i motori di ricerca?

Per capire di cosa parliamo quando utilizziamo l'acronimo SEO, riportiamo di seguito le definizioni date da alcuni delle più autorevoli realtà (community, società, professionisti) in materia, nonché i primi 3 risultati forniti da Google (google.com) a seguito della ricerca "What is SEO?"

Moz.com, originariamente SEOMoz, la prima piattaforma (per data di creazione) di strumenti per la SEO, nonché la più grande community di professionisti SEO, ne dà la seguente definizione:

'Search engine optimization (SEO) is the practice of increasing the quantity and quality of traffic to your website through organic search engine results.' Ovvero, 'L'ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO) è una pratica volta ad aumentare la quantità e la qualità del traffico verso un sito web attraverso i risultati di ricerca organica.'

Search Engine Land, portale di riferimento per gli addetti ai lavori, ne parla così:

'In simple terms, it means the process of improving your site to increase its visibility for relevant searches.', ovvero 'In parole semplici, indica un processo volto a migliorare il tuo sito al fine di aumentare la visibilità per le ricerche rilevanti.'

Infine uno dei marketers più influenti del momento, Neil Patel sviluppa ulteriormente il concetto dicendo:

“*Search engine optimization (SEO) is the process of optimizing your online content, so that a search engine likes to show it as a top result for searches of a certain keyword.*”, il che tradotto in italiano vuol dire ‘L’ottimizzazione dei motori di ricerca (SEO) è un processo di ottimizzazione dei contenuti online, in modo tale che i motori di ricerca decidano di mostrarli come primo risultato per una determinata parola chiave.’

I motori di ricerca sono ciò che ha fatto di internet una inesauribile fonte di informazioni su richiesta. Ad ogni domanda, ricerca, parola, ci forniscono una serie di pagine web, le quali si presentano a noi sotto forma di *snippet*, composti da titolo (*SEO title*), indirizzo della pagina (*url*), descrizione (meglio conosciuta come *meta description*) e altri elementi opzionali che possono essere aggiunti, come ad esempio: nome dell’autore, recensioni, luogo, ecc.

Tutto questo grazie ai *crawlers* (dei motori di ricerca) i quali ricercano e scansionano pagine web, ne elaborano le informazioni ivi presenti per poi servirle agli utenti.

Tra i motori di ricerca, a farla da padrone è Google, il più usato, con il 70% di share. Segue Bing, con il 13,13%, e Baidu che, con il 12,27%, occupa il terzo gradino del podio (fonte: [NetMarketShare](#)). Al quarto posto infine troviamo Yahoo, con il 2,2% di utenti, il quale, più che un motore di ricerca è una web directory.

Quale differenza c’è tra un motore di ricerca e una web directory? I primi si servono di software conosciuti come *robot*, *spider*, *crawler*, etc., mentre i siti internet presenti nelle web directory sono analizzati ed indicizzati da persone.

Motori di ricerca e Web Directory presentano agli utenti le proprie SERP (*Search Engine Results Page*) o più semplicemente “Pagine di Risultati dei Motori di Ricerca”, ordinando i risultati secondo un algoritmo che tiene in conto un gran numero di fattori di cui parleremo nei prossimi articoli di questa serie.

Migliore sarà il posizionamento del nostro sito web e maggiore sarà la nostra visibilità. Considerato che il 70% degli utenti non va oltre la prima pagina, essere lì è di cruciale importanza per il tuo studio professionale. D’altra parte, se vuoi nascondere qualcosa e far sì che nessuno la trovi, mettila nella seconda pagina di Google!

Per raggiungere questo obiettivo, quello che bisogna ottimizzare non sono i motori di ricerca, come il termine ‘*Search Engine Optimization*’ lascia intendere, bensì le pagine web del nostro sito internet.

Ma come si ottimizza un sito per far sì che venga mostrato agli utenti come primo risultato in relazione ad una determinata ricerca?

Chi si occupa di SEO è solito raggruppare le attività necessarie all’ottimizzazione di un sito, in 3 grandi macroaree:

- **SEO On-Page:** tutte le attività che comportano modifiche ad uno o più elementi all'interno di una pagina web. Ad esempio: la produzione di contenuti, la creazione di un collegamento interno tra pagine, il ridimensionamento di un'immagine, ecc.
- **SEO Off-Page:** al contrario del precedente, questo termine indica tutte le attività che non implicano modifiche alle pagine di un sito web, come ad esempio la rivisitazione dello snippet di una pagina, l'acquisizione di collegamenti esterni da siti terzi (in gergo *backlink*), le attività volta ad incrementare l'autorevolezza del proprio dominio, ecc.
- **SEO Tecnica:** elementi di natura tecnica che contribuiscono a migliorare la fruibilità del sito da parte di utenti e motori di ricerca; alcuni esempi sono le modifiche apportate al robot.txt file, la velocità di caricamento, la creazione di un file .htaccess, ecc.

Alla luce di quanto esposto in questo articolo, proviamo a dare una nostra definizione di SEO:

La SEO è un processo di creazione di contenuti utili e rilevanti in relazione ad una determinata ricerca, assicurandosi al tempo stesso che il proprio sito rispetti le linee guida fornite dai motori di ricerca'.

Nel prossimo articolo parleremo di Ottimizzazione On-Page